

**Istruzioni della Cancelleria federale
sull'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
in seno alla Cancelleria federale**

dell 22 giugno 2010

*La Cancelleria federale svizzera
emana le seguenti istruzioni:*

1. Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano:

- a. i compiti e le competenze in seno alla Cancelleria federale (CaF) in materia di applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati;
- b. i compiti e le competenze del consulente della CaF per la protezione dei dati.

2. Organizzazione

¹ Il capo della Sezione del diritto della CaF è il consulente della CaF per la protezione dei dati. Il consulente designa un sostituto.

² I capisezione della CaF vegliano sul rispetto delle disposizioni federali in materia di protezione dei dati in seno alla loro sezione.

³ Essi possono farsi coadiuvare:

- a. dal consulente della CaF per la protezione dei dati;
- b. dall'incaricato della sicurezza informatica della CaF secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 settembre 2003¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF);
- c. dal responsabile della sicurezza della CaF.

3. Compiti del consulente della CaF per la protezione dei dati

¹ Il consulente della CaF per la protezione dei dati assicura la coerenza e il coordinamento della protezione dei dati in seno alla Cancelleria federale. Fornisce inoltre informazioni e sostegno per le questioni riguardanti le disposizioni in materia di protezione dei dati.

² Ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. fornire consulenza in materia di protezione dei dati al cancelliere della Confederazione e alla direzione (art. 23 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 14 giugno 1993² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati [OLPD]);
- b. se necessario, informare i collaboratori (art. 23 cpv. 1 lett. b OLPD);
- c. preparare decisioni impugnabili mediante ricorso secondo l'articolo 27 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD);
- d. coadiuvare la CaF nelle procedure di ricorso (art. 23 cpv. 1 lett. c OLPD);
- e. informare la sezione interessata in merito all'emanazione di una decisione formale e al risultato di una procedura di ricorso;

¹ RS 172.010.58

² RS 235.11

³ RS 235.1

- f. notificare le collezioni di dati della CaF all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 11a cpv. 2 LPD);
- g. guidare il gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati.

³ Il consulente della CaF per la protezione dei dati funge inoltre da mediatore in caso di controversie in seno a una sezione o fra sezioni riguardanti le disposizioni in materia di protezione dei dati. In assenza di una soluzione consensuale, sottopone il caso alla direzione perché prenda una decisione.

4. Informazioni destinate al consulente della CaF per la protezione dei dati

I capisezioni della CaF informano tempestivamente il consulente per la protezione dei dati:

- a. su progetti che comportano il trattamento di dati personali;
- b. prima della costituzione di una collezione di dati ai sensi dell'articolo 3 lettera g LPD⁴;
- c. su modifiche di informazioni riguardanti le collezioni di dati della CaF, secondo l'articolo 11a LPD;
- d. prima della comunicazione all'estero di dati personali (art. 6 LPD);
- e. prima che il detentore di una collezione di dati fornisca informazioni all'IFPDT conformemente all'articolo 34 OLPD.

5. Diritto di consultazione del consulente per la protezione dei dati

Nell'ambito dei propri compiti, il consulente della CaF per la protezione dei dati ha il diritto di consultare dati personali.

6. Abrogazione delle istruzioni in vigore

Le istruzioni dell'11 novembre 2002 concernenti la protezione dei dati e le funzioni del consulente per la protezione dei dati della Cancelleria federale sono abrogate.

7. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2010.

LA CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

La cancelliera della Confederazione

⁴ RS 235.1